



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*  
**SETTORE IV**  
**SERVIZI GENERALI E DI COMUNITA'**

**DETERMINAZIONE N. 136 del 24-08-2022**

Registro generale n. 597

**Oggetto:** *MANIFESTAZIONI ESTATE 2022 - PARTE III - Affidamento servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.-*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTI**

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016, recante la disciplina dell'affidamento di lavori, forniture e servizi; ;
- Il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. "Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";
- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

**PREMESSO**

- che con decreto sindacale n.15/2022 al sottoscritto Segretario Generale è stato attribuito l'incarico Dirigente FF del IV Settore
- che nel quarto Settore, II servizio, è ricompreso l'ufficio cultura;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 24.1.2022, esecutiva, è stato approvato il DUP 2022/2024;
- che con delibera di Consiglio Comunale n.3 del 24.1.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2022/2024;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 dell'11.02.2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2022/2024;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 239 Del 28-07-2022 239 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (PIAO) ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;

**RILEVATO** con propri atti n. 98 del 14.04.2022 e n. 217 del 14.07.2022 la Giunta Comunale ha approvato i programmi delle manifestazioni estive 2022, salvo modifiche e/o integrazioni;

**CONSIDERATO** che occorre procedere a formalizzare l'affidamento della fornitura di palchi e gruppi elettrici per l'attuazione del predetto programma e conseguentemente impegnare la relativa spesa nel bilancio di previsione ove figurano idonei stanziamenti;

**Dato atto** che da indagini di mercato l'affidamento è risultato essere di valore inferiore ad € 40.000,00 e pertanto non necessita fare alcun riferimento al programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

**Dato atto** altresì,

- che trattandosi di fornitura e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 e 32 del D.Lgs. 50/2016 e nello specifico:
  - o "36 comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
    - ❖ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
  - o "32 comma 14. omissis in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.";
- che, quindi, alle presenti fattispecie di fornitura è applicabile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Che trattasi di affidamento non frazionabile e quindi conforme a quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016;

**Atteso** che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di garantire che il programma degli eventi estivi per promozione turistica del Territorio abbia regolare svolgimento e che non si è potuto procedere per tempo essendo la spesa condizionata dall'accertamento dell'Imposta di soggiorno;

**Dato atto** che non ricorre l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione per affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019);

**Atteso che**

la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- o l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- o l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

o l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

che ricorrendo affidamento d'importo inferiore a 5.000,00 non trova quindi applicazione l'obbligo di ricorso alla negoziazione telematica e all'adesione a convenzioni Consip o il ricorso alla Centrale di Committenza;

**Viste** le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il seguente punto 3.1.3:

- *"In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale."*;

**Dato atto** che per l'organizzazione degli eventi si rende necessario quindi acquisire la fornitura di seguito specificata rispetto a cui sono stato ritualmente acquisito il preventivo ed è stato altresì acquisito il Codice identificativo Gara (Cig) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

- Ditta Tecnoelettra, con sede a Morro d'Oro, via Carriera, 14, P.I. 01980630675, per la fornitura di palchi e gruppi elettronici in occasione di eventi teatrali, : € 6.008,50 Iva c. ( 4.686,63 oltre IVA al 22%, preventivi acquisiti in data 11 e 16 giugno 2022 (CIG Z0638CE799);

**Dato atto** che il contraente è stato individuato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art.30, comma 1 de d.lgs. 50/2016;

**Accertata** la congruità del preventivo /offerta a termini dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 a valutazione del collaboratore incaricato;

**Visti** i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**Visto** l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

**CONSIDERATO** che:

- a) il fine che con gli affidamenti si intende perseguire è quello di organizzare eventi ricreativi e spettacoli atti a promuovere turisticamente la città e renderla attrattiva per i turisti;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura di palchi e gruppi ;
- c) il contratto sarà stipulato secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (lettera commerciale);
- d) le clausole ritenute essenziali saranno integralmente riportate nella lettera commerciale;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del successivo contratto avverrà mediante scrittura privata (lettera commerciale) contenente le seguenti clausole essenziali:

luogo di svolgimento dei servizi;

durata del contratto;

tempi di consegna;

corrispettivo dovuto;

modalità di pagamento;

patto di integrità per obbligare al rispetto del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 53, comma 16 Ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., con clausola di risoluzione del contratto in caso di violazione nonché degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di quelli in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190;

obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o ex collaboratori che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Giulianova nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

**Dato atto** altresì che unitamente ai preventivi sono stati acquisiti i seguenti allegati,:

Patto di integrità sottoscritto in materia di contratti pubblici

Possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la PA;

**Reso noto** che la collaboratrice Rosella Iezzoni è Responsabile unico del Procedimento, nei termini di cui all' art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e non ha segnalato alcuna situazione di conflitto di interessi; ;

**Rilevato** che con deliberazione Giuntale n. 239 del 28.07.2022 è stato approvato il Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione triennio 2022-2024, la cui sezione 2 denominata "Valore pubblico, performance e anticorruzione" nella sottosezione 2.3 contiene il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza e che in base a detta pianificazione:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, identificati con codice di processo P 210 "SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO" con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, secondo la Classificazione ANAC, " D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente", sono classificati nell'allegato B a rischio ALTO e sono previste le seguenti misure specifiche:
  - o ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI - il fornitore risulta già affidatario di commessa ma per importo di entità minima, ovvero inferiore ad € 5.000,00 ed in ogni caso non si rinvengono fornitore disponibili per le tempistiche imposte dal calendario degli eventi;
  - o ISTITUZIONE E UTILIZZO DI ALBI NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE - La misura

dell'utilizzo dei albi non è di immediata applicabilità in quanto gli albi sono in corso di attivazione:

- sono comunque operative e rispettate le misure di prevenzione del rischio generali che impattano sull'azione amministrativa e in particolare:
  - o la trasparenza e i connessi obblighi di pubblicazione
  - o il codice di condotta e quindi l'obbligo di segnalare situazioni di conflitto di interessi che nel caso di specie non si rilevano:
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento e del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Codice di comportamento
- dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020; dell'Ente adottato con deliberazione GC n. 352 del 18.12.2020

**Atteso che** il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di **pubblicazione** ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016;

**Atteso** che ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente del Settore di riferimento, ossia la sottoscritta Dr.ssa Raffaella D'Egidio;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è il Dr. Andrea Piermarini, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del GDPR;

---

**Preso atto:**

- della regolarità contributiva (INPS e INAIL) dell'operatore economico affidatario così come desumibile dai DURC allegati nel fascicolo digitale dell'atto;
- della dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

**Accertato** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- il D.L. 77/2021, convertito nella Legge n. 108 del 29.07.2021;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione n. 08 del 17/01/2019;

#### **DETERMINA**

- 1) Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e ne costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

- 2) di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta di seguito indicata la fornitura in appresso specificata per la realizzazione di parte del programma degli eventi estivi approvato dall'amministrazione comunale con propri atti n. 98 del 14.04.2022 e n. 217 del 14.07.2022:
  - Ditta Tecnoelettra, con sede a Morro d'Oro, via Carriera, 14, C.F. PLNNTN95C01G438M e P.I. 01980630675, per la fornitura di palchi e gruppi elettronici in occasione di eventi teatrali, : € 6.008,50 Iva c. .( 4.686,63 oltre IVA al 22%), sulla scorta dei preventivi acquisiti in data 11 e 16 giugno 2022 (CIG Z0638CE799);
- 3) di dare atto che i rapporti negoziali si perfezionano mediante scambio di lettera commerciale sottoscritta ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) di dare atto altresì atto che :
  - che il CIG relativo alla fornitura è espressamente indicato;
  - Che l'affidamento di cui al presente atto è sottoposto alla normativa della legge n. 136/2010, artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni al fornitore relativamente al conto corrente dedicato che all'assunzione del codice identificativo di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
  - che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- 5) Di impegnare, la somma di € 6.008,50 dando atto che la spesa trova copertura nel capitolo di bilancio Cap. 2333;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/201 e si ottempera prontamente alla pubblicazione dell'atto in sezione amministrazione trasparente, sotto sezione di I Livello atti e provvedimenti, sotto sezione di II livello "provvedimenti dirigenziali" e nella sezione Bandi di gara e contratti;
- 9) di rendere noto ai sensi della legge 241/90 che il responsabile unico del procedimento è la dipendente Rosella Iezzoni;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE IV SETTORE

Dott.ssa Raffaella

D'Egidio